



## Statuto di Associazione Porte Aperte associazione di promozione sociale

### Art. 1 – Denominazione e Sede

E' costituita l'associazione denominata "Associazione Porte Aperte", in seguito chiamata per brevità "associazione", con sede legale a Vinci provincia di Firenze.

L'associazione è apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, e diretta al perseguimento di finalità di utilità sociale. A tale denominazione, in ogni comunicazione sociale, dovrà essere abbinata la locuzione associazione di promozione sociale.

Inoltre, in caso di eventuale riconoscimento in seguito ad apposita domanda di iscrizione all'Anagrafe delle Onlus, l'associazione è obbligata ad usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS" (ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 460/1997).

Ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n. 383, l'associazione si configura quale "Associazione di Promozione Sociale" ma è disciplinata, oltre che dalla legge 383/2000 e dal presente statuto, anche nel rispetto degli art. 36 e segg. del codice civile.

### Art. 2 – Principi fondamentali, Scopi e Finalità

L'associazione svolge attività di utilità sociale in favore degli associati e di terzi e trova fondamento nei seguenti principi ispiratori: Il Programma dell'Associazione "Porte aperte" si basa sulla convinzione che ciò che distingue l'uomo da tutte le altre creature è la dimensione della spiritualità e del vivere insieme, per cui ognuno che agisce opera per sé e in funzione degli altri.

Ha per scopo ed oggetto sociale:

- a. Promuovere ed avviare tutte quelle iniziative spirituali e attività lavorative, che siano in linea col principio ispiratore, e in grado di evidenziare e riattivare le risorse personali di tutti coloro che vivono un disagio perché riescano a rimettersi in gioco nell'interesse della collettività.
- b. aiutare e sostenere altri enti ed organismi pubblici e privati, italiani o esteri, impegnati in iniziative sociali e spirituali, nella lotta non violenta contro ogni forma di ingiustizia e oppressione, per contribuire al riconoscimento integrale della dignità di ogni persona, di qualunque popolo, razza o lingua, per contribuire alla diffusione di una cultura di vera libertà nello scambio reciproco, nel dialogo, nell'affermazione del valore delle relazioni interpersonali e dei valori cristiani;
- c. sensibilizzare l'opinione pubblica sulle condizioni di chi vive oggi in povertà ed in condizioni di esclusione sociale, provocando le coscienze sulla necessità di mettersi al servizio dei più sofferenti, per condividerne i drammi e le difficoltà, sollevandoli moralmente dalle situazioni di più forte disagio;
- d. suscitare una forza di pressione sociale e politica, anche in collaborazione con enti ed altre organizzazioni pubbliche e private che condividono gli stessi obiettivi e aventi finalità analoghe alle proprie, mantenendo in ogni caso la propria autonomia, affinché emergano sempre più all'attenzione ed alla considerazione di tutti, come prioritari, i bisogni degli svantaggiati; nell'ambito di tale collaborazione l'associazione potrà svolgere programmi di pubblica utilità che rivestano anche la natura di attività economiche commerciali;
- e. organizzare nel proprio territorio corsi di formazione e aggiornamento professionale, seminari di studio, indagini, ricerche, convegni, dibattiti e tavole rotonde per la formazione permanente sulle tematiche oggetto del proprio impegno, progetti di utilità sociale per coltivare e far emergere capacità, predisposizioni naturali e talenti;
- f. promuovere attività ricreative per un miglior impiego del tempo libero per restituire valore a quello spirito di paese (distrutto dall'individualismo dilagante);
- g. promuovere e stabilire accordi e/o convenzioni con altri enti ed istituti pubblici o privati, non solo sul territorio nazionale, che abbiano identiche finalità e svolgano comunque attività di comune interesse.

*Beccari Giancarlo* *Marino* *Michela* *Zani* *Stefano* *Di Sano*



L'associazione, nel rispetto della piena libertà e dignità degli associati, prevede di sviluppare le seguenti attività finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale nei settori:

- 1) assistenza sociale e socio – sanitaria;
- 2) beneficenza
- 3) cultura e tempo libero
- 4) istruzione
- 5) formazione

ed in generale ogni tipologia di attività lavorativa atta a creare nuove iniziative di attività concrete e sostenere uno dei principali bisogni dell'uomo che si esprime anche attraverso il proprio lavoro.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'ente potranno essere disciplinati da un apposito regolamento che sarà approvato da parte dell'Assemblea dei soci.

### **Art. 3 - Soci**

Sono soci dell'Ente le persone fisiche e giuridiche che, condividendone gli scopi e le finalità, chiedono di farne parte a mezzo di idonea richiesta scritta indirizzata al Consiglio direttivo.

Le persone giuridiche sono rappresentate presso l'associazione dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da esso delegata.

I soci hanno il dovere di osservare le disposizioni ed i principi generali contenuti nella legge 383/2000, il presente statuto, le deliberazioni assunte dall'Assemblea dei soci e le direttive impartite dal Consiglio direttivo.

I soci maggiorenni, senza distinzione di età e discriminazione di sesso, hanno pari diritto di voto e intervento nell'Assemblea e possono essere parimenti eletti ed eleggibili alle cariche sociali.

I soci si distinguono in:

- a) soci fondatori: sono coloro che partecipano alla costituzione dell'ente;
- b) soci ordinari: sono i soci successivamente ammessi.

L'ordinamento dell'Associazione è ispirato al principio di eguaglianza e gli associati, in quanto tali, hanno pari diritti e doveri. In sede di Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto.

Ogni associato, in sede di Assemblea, può farsi delegare da altro socio; ogni socio può essere portatore di non più di una delega.

Anche l'eventuale regolamento, con cui realizzare la concreta attuazione del presente statuto, è basato su criteri di democrazia e uguaglianza di diritti fra tutti gli associati.

L'associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma gratuita e libera, dagli associati. In caso di particolare necessità o urgenze impreviste, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati. L'assunzione di eventuali lavoratori dipendenti dovrà essere decisa dal Consiglio Direttivo. Per le attività svolte in regime di convenzione con gli enti pubblici, i lavoratori dell'associazione avranno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro e delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione e le necessità societarie.

### **Art. 4 - Criteri di ammissione e di esclusione dei soci ordinari**

#### AMMISSIONE:

Ogni questione attinente l'ammissione, la decadenza, l'esclusione dell'associato è devoluta al consiglio direttivo.

L'ammissione dei soci ordinari decorre dalla data della deliberazione del Consiglio direttivo che esamina le domande degli aspiranti soci; l'esame dell'istanza e la conseguente deliberazione deve avvenire nel corso della prima seduta successiva alla data di presentazione.

Possono essere ruscate esclusivamente le domande di adesione di aspiranti soci che abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per aver commesso atti contrari alle finalità indicate

nel presente statuto ovvero che si trovino in una delle cause di incompatibilità previste dal regolamento approvato prima della presentazione dell'istanza.

Alla deliberazione assunta in senso positivo fa seguito l'iscrizione nel registro dei soci.

Contro il diniego all'iscrizione tra i soci è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci che decide sull'argomento nella prima riunione convocata.

I soci cessano di appartenere all'associazione:

- per dimissioni volontarie, recesso;
- per decesso;
- per esclusione;

#### ESCLUSIONE:

L'eventuale regolamento disciplina i casi di esclusione e le modalità di assunzione della deliberazione di esclusione da parte del Consiglio Direttivo nonché la conseguente comunicazione all'interessato; non può essere dichiarata l'esclusione di un socio per fatto commesso prima che l'evento fosse contemplato nel regolamento quale causa di esclusione.

Le decisioni dell'Assemblea dei soci sono definitive ed inappellabili.

L'esclusione consegue a gravi inadempienze ai doveri previsti dallo statuto o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa e il relativo procedimento deve ispirarsi al principio del contraddittorio e, quindi, all'obbligo di motivazione. Nel caso, il consiglio direttivo delibera, previa contestazione all'interessato, degli addebiti che gli si muovono.

#### DECADENZA:

La decadenza consegue al mancato pagamento della quota associativa per due annualità consecutive.

Chi recede, decade, è escluso, o cessa comunque l'appartenenza all'Associazione, non può ripetere i contributi a qualsiasi titolo versati, né pretendere la quota del fondo comune né altro diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

### **Art. 5 - Diritti e doveri dei soci**

I soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale; i soci possono, inoltre, essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con un contributo in denaro; in tal caso è necessaria la previa delibera del Consiglio direttivo, che delibera, motivandolo, tale contributo in danaro.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione. Il relativo ammontare è stabilito nella misura tempo per tempo fissata dal Consiglio direttivo.

La quota associativa deve essere versata entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico dell'esercizio di riferimento.

Ogni socio ha il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività e alle iniziative promosse dall'associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'associazione;
- di accedere agli atti dell'Associazione, fatta eccezione per i dati personali;
- di recedere liberamente dal rapporto associativo e dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I rapporti interni tra gli associati e verso l'esterno nei confronti dei terzi sono retti dal principio di correttezza e buona fede.

Ogni socio è obbligato:

- ad osservare le norme ed i principi della legge 383/2000, le norme del presente statuto, del regolamento nonché le deliberazioni adottate dagli organi sociali e di amministrazione;
- a versare il contributo stabilito dal Consiglio;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;

Bequeri Ignazio  
M. M. Melchiorri  
G. M. C. C.  
F. S. S.

- a mantenere un comportamento conforme, fedele e coerente alle finalità dell'associazione, avuto riguardo alle linee programmatiche emanate nonché alla componente deontologica sancita dall'Associazione stessa.

Tutti i soci maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali.

#### **Art. 6 - Patrimonio e mezzi finanziari**

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all'atto della costituzione ed in esso risultanti.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- \* acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo e con ragione di incremento del patrimonio,
- \* lasciti e donazioni con destinazione vincolata,
- \* sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

L'associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese in favore degli associati, dei loro familiari e di terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento e alla raccolta di fondi, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- j) rendite patrimoniali.

In ogni caso ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno qualora sia previsto e con le leggi dello stato potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste nello statuto.

#### **Art. 7 - Assicurazione**

L'Associazione provvederà ad assicurare i propri dipendenti ed aderenti che prestino attività di volontariato, contro gli infortuni e malattie connesse allo svolgimento della attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Tale contratto assicurativo verrà contratto con Compagnia di assicurazione di primaria importanza e secondo coperture assicurative di legge, il tutto secondo le decisioni del Consiglio direttivo

#### **Art. 8 - Bilancio**

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.





Delle decisioni assembleari deve essere data pubblicità ai soci mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, o in ogni altro modo e forme possibili pur di garantire pubblicità, secondo i tempi ed i modi stabiliti nell'eventuale regolamento di amministrazione.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- Eleggere il Presidente e il Consiglio direttivo ogni 3 anni;
- Approvare e adottare l'eventuale regolamento di amministrazione;
- Approvare il rendiconto economico e l'eventuale documento di programmazione economica se previsto (bilancio preventivo annuale);
- Determinare annualmente le linee di sviluppo delle attività dell'Associazione e il programma annuale,
- Approvare la relazione annuale sulle attività;
- Ratificare le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
- Approvare i verbali delle proprie sedute;
- Approvare eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti (seduta straordinaria);
- Sciogliere l'associazione e devolverne il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci (seduta straordinaria);
- Eleggere il Collegio dei Revisori, se previsto;
- Eleggere il Collegio dei probiviri, se previsto.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'associazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.

Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed approvato dall'Assemblea secondo le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione ove presente.

### Art. 11 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Il primo Consiglio direttivo è composto da tutti i soci fondatori e resterà in carica per tre anni, quando si riunirà, ai fini della elezione del nuovo Consiglio direttivo, l'Assemblea dei soci. Se nel corso del primo mandato dovesse verificarsi per un qualsiasi motivo l'eventualità della mancanza di uno dei soci fondatori, gli altri componenti del Consiglio Direttivo valuteranno se provvedere a nomine sostitutive del socio fondatore receduto o comunque assente. Dopo il tempo di vigenza del primo Consiglio direttivo, il Consiglio sarà composto, oltre che dai soci fondatori, da un numero da tre a undici membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti; nel regolamento ove presente, sono indicati i tempi e le modalità in relazione ai quali l'assemblea dell'Associazione stabilisce il numero dei componenti del Consiglio direttivo. Nell'ambito di esse sono previste almeno le seguenti figure: Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), Vice Presidente, Tesoriere e Segretario (eletti nell'ambito del Consiglio stesso).

I Componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo.

Il Consiglio direttivo si insedia su convocazione del Presidente uscente.

Al Consiglio direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

Compete al Consiglio direttivo:

- \* predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
- \* eleggere il presidente dell'Associazione;
- \* ammettere i nuovi soci;



- \*escludere i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi del presente statuto
- \* formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- \* elaborare l'eventuale bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- \* elaborare il rendiconto economico e presentarlo all'approvazione dell'Assemblea;
- \* elaborare il documento di programmazione economica ed il programma di attività da realizzare;
- \* redigere e presentare all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione
- \* predisporre, stabilire e approvare la determinazione della quota annuale associativa di adesione da versare da parte dei soci, o l'importo dei contributi in danaro che ulteriormente dovessero essere deliberati

Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci in regola con il versamento delle quote sociali e con le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione.

I membri del consiglio direttivo svolgono la loro attività, in seno agli organi sociali, gratuitamente

#### **Art. 12 - Durata e rinnovo del consiglio direttivo**

I componenti del Consiglio direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio direttivo mediante convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci e conseguente elezione dei componenti il nuovo organo di amministrazione.

La convocazione dell'Assemblea e le modalità di elezione dei nuovi amministratori sono stabilite nel regolamento di amministrazione.

#### **Art. 13 - Decadenza e cessazione dei consiglieri**

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno dei componenti il Consiglio direttivo, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci.

I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio direttivo.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

#### **Art. 14 - Adunanze del consiglio direttivo**

La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio stesso.

Il Consiglio direttivo si raduna almeno due volte l'anno per la predisposizione del documento di programmazione economica e per l'approvazione del rendiconto economico; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri; la richiesta dei Consiglieri deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione che provvede alla convocazione del Consiglio direttivo entro i termini e con le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

*Brescia, 12 aprile 2011*  
*M. M. Micheloni*  
*Alfano*

Il Consiglio direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

#### **Art. 15 - Deliberazioni del consiglio direttivo**

Il Consiglio direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche, le votazioni relative a persone fisiche hanno sempre luogo a voto segreto.

In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

Il segretario dell'Associazione provvede alla stesura del verbale dell'adunanza; in caso di assenza od impedimento del segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

Il verbale dell'adunanza è firmato da tutti coloro che vi sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ovvero non possa firmare ne viene fatta menzione nel verbale stesso.

Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di affari correnti afferenti all'amministrazione dell'Associazione.

#### **Art. 16 - Presidente**

Il Presidente viene eletto dal Consiglio direttivo, nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio direttivo medesimo.

Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente dell'Ente. La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente dura in carica 3 anni.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi previa deliberazione favorevole del Consiglio direttivo.

#### **Art. 17 - Compiti del presidente**

Il Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio e può delegare alcune funzioni.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio direttivo;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
- e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- f) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
- g) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 15 (quindici) giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

#### **Art.18 - Tesoriere**

Il Tesoriere, che può essere anche la stessa figura del Segretario, cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità; effettua le relative verifiche, cura la tenuta dei libri

contabili, predisporre il bilancio consuntivo, accompagnandolo da idonea relazione contabile. Svolge quindi le seguenti funzioni:

- predisporre la bozza di bilancio consuntivo ed eventualmente preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 19 - Il Segretario**

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha il compito di:

- provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- redigere e conservare il verbale della Assemblea dei Soci e del Consiglio direttivo;
- provvedere all'aggiornamento del libro dei soci.

#### **Art. 20 - Modifica statuto e scioglimento associazione**

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno due terzi dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale, ad altra associazione operante nel medesimo settore o, in mancanza, saranno devoluti ad Onlus.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

#### **Art. 21 - Rappresentanza dell'Associazione**

L'associazione è rappresentata in giudizio dal proprio Presidente che ne ha la rappresentanza legale ad ogni effetto di legge. Le obbligazioni nei confronti dei terzi dovranno essere assunte dal Presidente. Eventuali terzi creditori dovranno far valere i loro diritti sul patrimonio della associazione medesima e solo in via sussidiaria potranno rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito spendendo il nome della associazione ed in nome per conto di questa. Il Presidente agirà liberamente e liberamente disporrà nell'esclusivo interesse della associazione e degli scopi sociali da questa perseguiti, salvo relazionare in sede di assemblea ordinaria in merito a rapporti obbligazionari con terzi, contratti, assunzioni, promozione di giudizi od intervento in questi.

L'associazione è legittimata:

- a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell'interesse della associazione
- b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità perseguite dalla associazione
- c) ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti lesivi degli interessi collettivi o della associazione

#### **Art. 22 - Clausola Arbitrale**

Ogni eventuale controversia comunque relativa ai presenti patti sociali (comprese quelle inerenti la loro interpretazione, esecuzione e validità) che non fosse possibile comporre direttamente fra le parti in via bonaria definizione, sarà sottoposta ad un Collegio di tre arbitri, purché riguardino cause

*Bepi...  
Sue...  
M. C. C. Michele...  
E. P...*

attinenti al rapporto sociale non riservate per legge alla competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria.

Ciascuna parte designerà un arbitro ed i due arbitri così nominati designeranno congiuntamente il terzo.

A questi effetti la parte che desidera sottoporre la controversia ad arbitrato ne informerà l'altra con una comunicazione contenente anche il nome dell'arbitro designato.

Nel caso che l'altra parte non proceda alla designazione del suo arbitro entro i 15 (quindici) giorni successivi o nel caso che gli arbitri non procedano a designare il terzo arbitro entro 15 (quindici) giorni dalla designazione del secondo di essi, le designazioni saranno effettuate dal Presidente del Tribunale ove ha sede la associazione ad istanza della parte più diligente.

La stessa procedura sarà applicata nel caso in cui uno degli arbitri rassegni il suo mandato o comunque non possa continuare nel suo ufficio.

Gli arbitri, quali amichevoli compositori e mandatari a transigere decideranno secondo equità e senza formalità di procedura, salvo beninteso il rispetto del contraddittorio e la relativa decisione, anche se resa e sottoscritta a maggioranza, costituirà stipulazione vincolante e definitiva delle parti secondo le regole dell'arbitrato libero.

Il Collegio arbitrale, che determinerà anche i costi dell'arbitrato e la relativa attribuzione, comunicherà la sua decisione alle parti entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il Collegio medesimo sarà completato, salvo proroga richiesta da entrambe le parti o disposta dal Collegio stesso per un periodo non superiore a giorni 30 (trenta).

Fermo resta l'impegno delle parti a dare immediata e spontanea esecuzione alla decisione arbitrale.

### Art. 23 – Norme generali di rinvio

Per quanto non espressamente previsto e contemplato nel presente statuto, si osservano e si deve fare riferimento alle norme in materia di associazioni di promozione sociale, L. 383/2000, e delle altre leggi statali e regionali che disciplinano tali organizzazioni, e alle norme contenute nel Codice Civile.

Vinci, li 1 marzo 2012

Beneduce Gario  
M. M.  
Micheli Zoni  
F. C.  
Ch. C.  
L. C.



Agenzia delle Entrate  
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE  
UFFICIO TERRITORIALE DI EMPOLI  
Atto registrato il 14 MAR 2012 al n° 1478  
Serie 3-N 1 originali 2 atti euro 168,00  
**COPIA CONFORME A ORIGINALE**  
**ALFONSO BENEDEUCE**  
ASSISTENTE TRIBUTARIO  
6° LIVELLO Q.F.

**Il Presidente**

**Il Segretario**

Beneduce Gario

Micheli Zoni